

DELIBERAZIONE N° 101

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10.351

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 D. LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE (2025)** addì **TRE (03)** del mese di **DICEMBRE (12)** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Ghirardi Giovanni	Sindaco	P	
2	Giacomini Moira	Vicesindaco/ assessore	P	
3	Cattaneo Maura	Assessore	=	
4	Ghirardi Gianmario	Assessore	=	
5	Venturi Francesco	Assessore	P	
	Totale		3	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale TONSI Dott. MATTEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 101 DEL 3/12/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 D. LGS. 201/22 IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA' PARTECIPATA
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di igiene urbana è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricopre le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene urbana, relativo alla raccolta, trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali, servizi accessori e strumentali all'igiene urbana è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento risulta terminato il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento;
- il Comune di Malonno risulta essere socio della società VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

PREMESSO CHE:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D. Lgs. 152/2006, *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di

organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D. Lgs. 152/2006, *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”*;
- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e pianificatoria delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO CHE:

- il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'art. 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico – incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana - disponendo quanto segue: *“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o*

mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3";*
- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con "la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni";

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto dell'*in house providing* (Lettera b) art. 14, comma 1, affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;

- ai sensi del comma 2 del citato articolo *“le Stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*.

ACCLARATO CHE:

ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 secondo cui:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

VISTO:

l'incarico attribuito al Responsabile dell'Area Tecnica con Delibera di Giunta comunale n. 90 del 5/11/2025, al fine di svolgere, anche con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica, ogni opportuna valutazione e di ogni approfondimento necessario per procedere nella scelta del modello gestorio più appropriato tenendo conto:

- della gestione pregressa del servizio;
- dei costi sostenuti nel periodo di affidamento e del costo pro-capite sostenuto dalle utenze;
- dei risultati ottenuti in termini di percentuale di raccolta differenziata;

- dai risultati raggiunti in termini di qualità tecnica e contrattuale ai sensi della Delibera n. 15/2022 nel periodo di affidamento;
- della flessibilità nella gestione del contratto di appalto in relazione alle specifiche esigenze e necessità delle utenze;
- della peculiarità del territorio;
- degli obiettivi in termini di qualità, tenuto conto di quanto previsto dal PRGR di Regione Lombardia aggiornato con delibera di Giunta Regionale n. 6408 del 23/05/2022;
- degli interventi regolatori posti in essere dall'Autorità di settore (ARERA);
- di ogni altro parametro utile ai fini della verifica della qualità del servizio prestato;

VISTO:

L'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica con medesima Delibera al fine della redazione, anche con il supporto della Comunità Montana di Valle Camonica,:

- della relazione *ex art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022*;
- qualora la scelta del modello gestorio si riferisca ad un sistema di autoproduzione *in house providing*, della relazione *ex art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022*;

VALUTATO quanto individuato dalla relazione *ex art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 201/2022*, con la quale si individua il modello di gestione *in house providing* come la scelta più efficiente per le motivazioni ivi riportate e che si intendono integralmente richiamate;

VALUTATO quanto individuato dalla relazione di motivazione qualificata *ex art. 17 del D. Lgs. n. 201/2022*, con la quale si individua VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. come società avente natura *in house* che garantisce i migliori vantaggi nell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo le analisi, le motivazioni ed i confronti eseguiti nella relazione redatta dal Responsabile;

VISTO altresì l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che qualifica la Giunta Comunale come organo di Governo e come tale deputato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo *ex art. 4, comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 165/2001*;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con D.C.C. n. 2 del 28/03/2013;

CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le relazioni previste dall'art. 14 e dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 201/2022, propedeutiche all'affidamento del servizio di igiene urbana, redatte dal Responsabile dell'Area Tecnica;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, demandando l'approvazione dei succitati atti al Consiglio Comunale, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Gregorini Geom. Michele Responsabile dell’Area Tecnica vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 D. LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 3/12/2025

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
F.to Gregorini Geom. Michele

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA, E 147 BIS, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 02 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dott. Tonsi Matteo Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ARTT. 14 E 17 D. LGS. 201/22 IN MERITO ALLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PERVENUTA DALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 3/12/2025

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Tonsi Matteo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ghirardi Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO
F.to Tonsi Dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **24/12/2025** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi (art. 124 D. Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 1, L. 18.6.2009 n. 69).

MALONNO 24/12/2025

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gianfranco Angeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MALONNO _____
